



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Crotona

88900 Crotona (Kr) Via Miscello da Ripe n° 5 – tel. 09626116 fax 0962902094
e mail: crotone@guardiacostiera.it – sito web: www.guardiacostiera.it/crotone

Ordinanza n° 10/2009

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Crotona,

- VISTO** il dispaccio 41660/O.B.S. in data 18 settembre 1963 dello Stato Maggiore della Marina;
- VISTO** l'avviso di carattere generale n° 4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina;
- VISTO** il dispaccio prot. 82/021765/II in data 05 aprile 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- ESAMINATE** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;
- RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di crotona;
- VISTA** la propria ordinanza n° 30/2007 in data 29 maggio 2007 relativa alla sicurezza balneare;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione,

ORDINA:

Articolo 1

Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Crotona (dal comune di Sellia Marina incluso al comune di Crucoli escluso (Punta fiume Nicà), ordigni bellici o presunti tali, è tenuto ad informare immediatamente una delle seguenti Autorità Marittime più vicina al luogo del rinvenimento:

- Capitaneria di porto di Crotona al numero telefonico 09626116 ovvero al Numero Blu per le emergenze in mare 1530;
- Ufficio locale marittimo di Cirò Marina al numero telefonico 096236328;

ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.

Articolo 2

Qualora lungo gli arenili o nelle acque prospicienti ad essi venissero rinvenuti ordigni bellici o presunti tali, il ritrovatore deve immediatamente comunicare il luogo dell'avvistamento alla Autorità Marittima/Forze di Polizia più vicina.

Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno nè utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchio radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.

Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, riferimenti di punti cospicui, profondità dei fondali ed altro.

Articolo 3

Qualora nel caso di immersione e/o lavori subacquei venissero rinvenuti ordigni bellici o presunti tali, il ritrovatore deve immediatamente comunicare il luogo dell'avvistamento alla Autorità Marittima/Forze di Polizia più vicina nonchè segnalare lo stesso in modo tale da consentirne l'individuazione da parte del personale preposto al brillamento/rimozione.

Articolo 4

Nel caso in cui venga avvistato un presunto ordigno bellico alla deriva, il Comandante dell'unità che ha eseguito l'avvistamento è tenuto ad informare, via radio a mezzo VHF/FM Ch.16 ovvero a mezzo cellulare, l'Autorità Marittima. Il predetto è tenuto a restare nella zona dell'avvistamento, mantenendosi a distanza di sicurezza, fino all'arrivo di un mezzo della Capitaneria di Porto, che provvederà a porre in essere gli adempimenti di competenza.

Articolo 5

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda un ordigno bellico impigliato nella rete, non ancora issata a bordo, deve adagiare delicatamente la rete sul fondo segnalandola con apposito gavitello ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima, e comunque astenersi da qualsiasi iniziativa, senza la preventiva comunicazione a questa Autorità Marittima.

Articolo 6

Nel caso in cui un Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico nella propria rete da pesca, già issata a bordo ma non ancora aperta deve:

- immobilizzare prontamente la rete in modo da mantenere fermo l'ordigno;
- evitare che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione;
- in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima.

L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 7

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico fuoriuscito dalla propria rete da pesca e stazionante sul ponte di poppa deve:

- impedire il rotolamento bloccandolo con oggetti di legno o plastica o con degli stracci umidi evitando, altresì, che venga a contatto con fonti di calore o vibrazione;
- in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente verso lo stesso un getto d'acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima.

L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 8

In ogni caso in cui un ordigno dovesse essere tutto a bordo il Comandante del motopeschereccio è tenuto al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni di sicurezza :

- avvertire immediatamente la Capitaneria di Porto via radio VHF/FM – CH 16 – o tramite telefono al Numero Blu d'Emergenza 1530, segnalando la propria posizione o l'eventuale presenza di altri motopesca in zona;
- informare le navi e/o i motopescherecci eventualmente presenti nelle vicinanze comunicando la propria posizione;
- non maneggiare in alcun modo l'ordigno, nè tentare di scrostarlo o comunque pulirlo allo scopo di identificare il tipo;
- non fare alcuna azione tesa a disfarsi definitivamente dell'ordigno.

Articolo 9

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.crotone.guardiacostiera.it .-

Crotone, lì 09 marzo 2009

F.to ILCOMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI